

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 2023/2024 per l'accoglimento di eventuali domande in esubero

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

GENITORE DELL'ALUNNO/A _____

SCUOLA (l scelta) _____

DICHARA DI ESSERE NELLE SEGUENTI CONDIZIONI

1. PRECEDENZA	SI'	NO
a) Alunno/a diversamente abile (occorre produrre idonea documentazione/certificazione cartacea rilasciata dall'A.U.S.L.)		
b) Alunno/a seguito/a dall'ASP (servizi sociali) con loro dichiarazione che indichi la necessità di iscrizione alla scuola prescelta		
c) Alunno/a orfano/a di uno o di entrambi i genitori		
d) Alunno/a in affido familiare (occorre produrre idonea certificazione/ autocertificazione)		

2. RESIDENZA: le domande vengono divise in quattro fasce in base alla residenza		
Barrare la voce che interessa		
	Sì	NO
Alunno residente nella zona di competenza della scuola.		
Alunno residente nella zona di competenza dell'IC Empoli Ovest.		
Alunno residente nella zona di competenza dell'IC Empoli Est.		
Alunno residente in altri Comuni.		

3. PUNTEGGIO: Barrare la voce che interessa.		
Presenza di fratelli o sorelle frequentanti il plesso nell'a. s. in corso (non classi uscenti)	20 punti	
Famiglia monoparentale *	10 punti	
Impegno lavorativo di entrambi i genitori	10 punti	
Alunno con almeno un genitore che lavora nella zona di competenza del plesso dove viene richiesta l'iscrizione (solo per i non residenti nella zona di competenza)	7 punti	
Alunno/a con fratelli/sorelle frequentanti nell'anno scolastico uno dei plessi dell'Istituto Comprensivo	7 punti	
Età alunno	5 anni	2 punti
	4 anni	1 punto
	3 anni	0 punti

A parità di punteggio, precedenza per la maggiore età: per anno, mese e giorno

Totale Punti _____

Firma per autocertificazione _____

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell'affidatario che si obbliga comunicare alla scuola eventuali variazioni sull'affido.

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

Saranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

NOTA:

* Per minore appartenente a famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi:

- 1) figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- 2) figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- 3) casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la "responsabilità genitoriale" non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- 4) famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (da documentare);
- 5) separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- 6) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- 7) casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;
- 8) altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di monoparentalità che l'istituzione scolastica si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, mediante certificazione di atto notorio e suscettibili degli opportuni controlli.

Non è considerata monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diverse residenze. Neanche lo stato di divorzio o separazione o lo stato di genitori non coniugati e non conviventi sono condizioni per il riconoscimento dello stato di monoparentalità a meno che non si attesti mediante compilazione di atto notorio che uno dei due genitori di fatto non esercita alcuna responsabilità genitoriale (es. non vede il bambino, non frequenta l'abitazione del bambino, non ha un rapporto continuativo di cura con il bambino ecc.). Inoltre se il bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convive in un nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore esistente, non può essere considerato appartenente a nucleo monoparentale.